

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIONISI e IANNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1989

Autorizzazione ad effettuare la «Lotteria di Rieti-Terminillo»

ONOREVOLI SENATORI. – Tutta la provincia di Rieti è zona di grande vocazione e potenzialità turistica per il suo patrimonio di storia, arte, cultura e per il suo ambiente naturale e paesaggistico che non ha ancora subito il pesante assalto delle attività speculative ed è tuttora ben conservato e riccamente differenziato con le sue numerose ed importanti sorgenti di acque purissime, sulfuree e oligominerali, terapeuticamente pregiate, con i fiumi ed i numerosi laghi naturali ed artificiali, con le verdi colline, gli aspri monti e le decine di piccoli e caratteristici centri abitati.

La ricchezza di corsi d'acqua, di sorgenti di acque curative, la presenza della stazione di turismo invernale del Terminillo «la montagna di Roma», i santuari ed i conventi della Valle

Santa con i luoghi che testimoniano ed evocano la frequentazione e la presenza di San Francesco di Assisi, la vicinanza da Roma, le attività agonistiche di atletica con l'ormai tradizionale *meeting* internazionale dell'estate, la presenza dell'aeroporto con il Centro di volo a vela e l'Aereo club della provincia abilitato al rilascio di brevetti di volo aereo, l'intensa attività di volo con deltaplani favorita dalle particolari condizioni dei venti del massiccio del Terminillo, fanno di Rieti un luogo ideale per la pratica della pesca sportiva, degli sport acquatici, degli sport alpini e di quelli invernali e soprattutto per il turismo sportivo, culturale, religioso e per il turismo termale e quello del recupero e del ripristino del benessere psicofisico che si sta affermando negli ultimi tempi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La consapevolezza degli operatori economici e sociali e di alcuni amministratori locali che lo sviluppo turistico può rappresentare un importante fattore di crescita socioeconomica dell'intera realtà reatina in cui vaste aree di arretratezza, tipica delle zone interne del Sud, si alternano a zone di discreto sviluppo, di vivacità economica e di modernità, ha motivato importanti iniziative promozionali nel settore, alcune delle quali hanno acquistato ampia risonanza sia in campo nazionale che europeo come la «Coppa Carotti», crono-scalata automobilistica Rieti-Terminillo, giunta ormai alla 20^a edizione, che vede ogni anno la partecipazione di numerosissimi e famosi campioni e di decine di migliaia di appassionati spettatori.

La proposta di istituire la lotteria abbinata alla crono-scalata automobilistica Rieti-Terminillo

è finalizzata ad avviare, e poi mantenere, un circolo virtuoso di iniziative promozionali con significative ricadute pubblicitarie ed a realizzare ampie sinergie tra le attività degli imprenditori e degli operatori turistici e l'azione degli enti locali, la provincia ed i comuni che potrebbero finanziare con i proventi della lotteria stessa progetti di tutela e di risanamento ambientale e progetti di ulteriori attività turistiche compatibili con il rispetto della natura e dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse.

A tal fine il disegno di legge prevede che i proventi della lotteria siano ripartiti dalla provincia di Rieti tra la provincia stessa e tutti i suoi comuni in modo proporzionale al numero degli abitanti ed all'estensione dei rispettivi territori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione della «Lotteria di Rieti-Terminillo». Essa è abbinata alla «Coppa Carotti», crono-scalata automobilistica Rieti-Terminillo.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, alla «Lotteria di Rieti-Terminillo» si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722.

3. Gli utili della lotteria sono devoluti alla provincia di Rieti che ne trattiene il 20 per cento e provvede a ripartire il restante 80 per cento a tutti i comuni della provincia in modo proporzionale al numero degli abitanti ed alla estensione dei rispettivi territori. Tali fondi debbono essere finalizzati esclusivamente alla difesa ed al risanamento dell'ambiente ed alle attività di carattere promozionale nei settori della cultura, dello sport e del turismo.

Art. 2.

1. I biglietti della «Lotteria di Rieti-Terminillo» possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti della «Lotteria di Rieti-Terminillo».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.